

N. 2090

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, TURINI,
MAGGI e PEDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1997

Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell’innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici

ONOREVOLI SENATORI. - Nel quadro attuale dell'occupazione, assume particolare importanza il rilancio, su tutto il territorio nazionale, del turismo che oggi offre nuove possibilità di ospitalità per i cittadini italiani e per quelli stranieri (che in misura sempre maggiore scelgono l'Italia per le proprie vacanze) e, quindi, di maggiori posti di lavoro nel settore. Occorre, pertanto, avviare un'azione radicale di ammodernamento e di adeguamento delle strutture esistenti per rapportarle alla qualità delle offerte straniere ed alle esigenze sempre maggiori della clientela.

Tale processo di adeguamento, data l'entità degli investimenti necessari, non sempre può essere attuato dalle piccole e piccolissime imprese che, molte volte, sono vere e proprie imprese familiari che gestiscono gran parte dell'offerta turistica (e non solo quella stagionale: basti pensare alle piccole pensioni che nelle città d'arte hanno richieste per tutto l'anno).

Queste imprese devono migliorare la propria offerta adeguandosi alle regole del mercato che va sempre più mondializzandosi; devono, cioè, migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti.

Stante, però, la dimensione dell'azienda, non sempre questi operatori possono contemporaneamente affrontare problemi di gestione e spese per investimenti legati al miglioramento delle tecnologie in uso e degli strumenti per la riqualificazione dell'offerta.

Relativamente alla dimensione dell'impresa abbiamo ritenuto indispensabile fare riferimento - e quindi recepire integralmente - quanto stabilito dall'Unione europea nella raccomandazione della Commissione 96/280/CE del 3 aprile 1996 che, nel riconfermare l'importante ruolo economico delle cosiddette piccole e medie imprese (PMI) ha preso atto che con tale riferimento si de-

vono intendere anche le «microimprese» che hanno parametri ben precisi e che, ben più delle medie imprese, possono e devono giovare di interventi pubblici di sostegno, tali da sopportare la concorrenza di soggetti economici più pesanti. Soprattutto per questa tipologia si rende, pertanto, necessario ed urgente la creazione di mezzi di sostegno guidato alle iniziative.

Esso, con il disegno di legge che segue, viene individuato nella creazione di un Fondo che consenta alle piccole e piccolissime imprese di accedere al finanziamento, a tassi agevolati, dei programmi di ammodernamento e riqualificazione delle strutture gestite attualmente.

Il disegno di legge si propone, inoltre, di individuare procedure snelle e rapide per l'accesso ai benefici che, in caso di istruttoria positiva, saranno deliberati entro l'anno di presentazione della domanda.

In tal modo è consentita una realistica programmazione, da parte dell'operatore, dell'impegno economico a sostegno della propria attività.

Il Fondo sarà accessibile a tutte le piccole e piccolissime imprese che esercitano professionalmente attività economiche per la produzione o commercializzazione dei servizi turistici. In tale modo, oltre a consentire l'accesso al maggior numero possibile di operatori del settore, si privilegia la professionalità di chi è costantemente impegnato nel turismo, evitando di appesantire il Fondo con le richieste di improvvisati operatori che limitano la propria attività al tempo necessario per accedere alle provvidenze di legge.

Sembra superfluo ribadire, nella presente relazione, considerazioni di ulteriore connotazione del fenomeno turistico in Italia e la sua evoluzione lungo la linea di tendenza di flussi non più stagionali, ma permanenti, in relazione al sempre crescente sviluppo di

traffici, commerci ed attività produttive con altri Paesi (in particolare, quelli dell'Unione europea), capaci di interconnettere attività produttive con interessi culturali e curiosità conoscitive.

L'ampiezza di tale reale bacino di utenza e la potenzialità dei suoi sviluppi prevedibili, sono tali da tramutare l'auspicio di parla-

mentari attenti alle attese dei cittadini e degli operatori in concreto impegno e condivisione di scelte per l'apprestamento dei mezzi (normativi ed economici) per attuarle.

Si fida, pertanto, in una larga condivisione della presente proposta che ne faciliti il rapido esame e la sollecita trasformazione in legge dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo di rotazione, di seguito denominato Fondo, in favore di imprese medie, piccole e piccolissime che esercitano professionalmente attività economiche per la produzione o commercializzazione di beni e servizi nel settore turistico.

Art. 2.

1. Ai sensi della presente legge e in accoglimento di quanto disposto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996, si intendono per:

- a) medie imprese quelle con meno di 250 dipendenti;
- b) piccole imprese quelle con meno di 50 dipendenti;
- c) microimprese o piccolissime imprese quelle con meno di 10 dipendenti.

2. Il Fondo interviene, nella misura massima dell'80 per cento, a sostegno dei costi previsti per l'attuazione di programmi di impresa destinati all'innovazione tecnologica o alla riqualificazione del patrimonio ricettivo, nonché al miglioramento del prodotto turistico o dei processi produttivi finalizzati al potenziamento dell'offerta turistica.

Art. 3.

1. Le disponibilità del Fondo sono riservate per il 50 per cento alle piccolissime imprese e per il 50 per cento alle piccole e medie imprese. Esse sono destinate a finanziamenti della durata massima di dieci anni.

2. Il tasso d'interesse è stabilito nella misura del 7 per cento fisso annuo.

Art. 4.

1. La domanda di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge ed i programmi d'impresa corredati dei conti economici vanno presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 giugno di ogni anno.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istruttoria delle istanze secondo le modalità di cui all'articolo 5.

3. Nel caso in cui l'istruttoria abbia esito favorevole, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a deliberare l'intervento del fondo. La deliberazione deve avvenire entro il 30 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di accesso ai benefici del Fondo.

4. Le domanda non ammesse a seguito d'istruttoria negativa si intendono definitivamente rigettate.

Art. 5.

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo; indica le priorità di questi avendo riguardo alle esigenze dell'economia nazionale e determina i criteri e le modalità dell'istruttoria delle domande di concessione di cui all'articolo 4.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, disciplina con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità e i tempi per la realizzazione dei programmi, gli adempimenti a carico delle imprese, gli importi e le modalità delle erogazioni delle agevolazioni, la revoca dei benefici, l'applicazione di penali in caso di inadempienze.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2 è trasmesso, prima della sua adozione, al Parlamento, al fine di acquisire il parere delle Commissioni competenti che

deve essere espresso entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Art. 6.

1. A pena di decadenza da ogni beneficio, le imprese che hanno avuto accesso al Fondo devono documentare l'attuazione del programma nelle relazioni di bilancio relative a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui ha avuto luogo l'erogazione.

2. Copia della documentazione e della relazione al bilancio deve essere inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora questa non muova rilievi entro i 30 giorni successivi a quello del ricevimento, i documenti inviati dalle imprese si intendono favorevolmente esaminati.

Art. 7.

1. I benefici previsti dal Fondo possono essere concessi una sola volta per ciascuna impresa. Essi sono, in ogni caso e fino alla concorrenza dell'80 per cento dei costi previsti per il programma cui si riferiscono, cumulabili con i contributi concessi dalla Comunità europea e con qualsiasi altra forma di agevolazione prevista per la tipologia d'impresa di cui alla presente legge.

Art. 8.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è autorizzato il conferimento per il 1997, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 500 miliardi al Fondo di cui all'articolo 1.

2. Gli stanziamenti successivi sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

